



TRIBUNALE DI PESCARA

N. 2586/17 NR

49.2020 R.G. Ries.
(cui sono riuniti i n 50.2020 e 51.2020)

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1 Dott.ssa Rossana Villani | Presidente |
| 2 Dott.ssa Marina Valente | Giudice |
| 3 Dott. Francesco Marino | Giudice |

a scioglimento delle riserve assunte all'udienza camerale del 9.12.2020, sulle richieste di riesame avanzate rispettivamente da]

utte riunite sub 49.2020 (n
✓ meglio generalizzati in atti, imputati nel

procedimento penale n 2586/17n.r. avverso l'ordinanza di sequestro conservativo emessa il 30.10.20 dal GUP del Tribunale di Pescara di 1/5 degli stipendi e trattamenti pensionistici erogati in favore degli imputati, osserva quanto segue.

Rileva anzitutto la necessità di riunione dei riesami alla luce della medesimezza del provvedimento oggetto di riesame, ed in particolare considerato che al di là della sovrapposibilità di gran parte dei motivi posti a base dei tre ricorsi, anche i profili specifici vanno affrontati in relazione alla ordinanza globalmente considerata alla luce della natura dell'istituto del riesame.

Invero, è pacifico che questo sia un mezzo d'impugnazione totalmente devolutivo che ha l'effetto di verifica di legittimità e di merito dell'ordinanza che ne è oggetto, anche a prescindere dai motivi proposti ed anche in mancanza di questi.

Giova premettere che, alla stregua del capo di imputazione viene ascritta, in concorso con altri, la responsabilità degli imputati ai sensi degli artt 40- 2°c, 113 co1, 449 co1 con

1 M

riferimento all'art 434 co 1 e 2 cp nonché 40- 2°c,113 co1, 449 co1e 3 589 co 1 e 4 e 590 c 1 2 e 5 cp in relazione al crollo dell'Hotel Rigopiano avvenuto in Farindola il 18.1.2017 travolto da valanga, al conseguente decesso dei clienti/ospiti indicati nel capo d'imputazione e, in altri casi, alle lesioni personali riportate dai superstiti; responsabilità asseritamente correlata alle qualità di Dirigente della Regione, responsabile rischio incendi boschivi e rischio valanghe (anni 2009/2014) fino al 15.3.14 responsabile dell'ufficio Back-office e colonna mobile regionale e da tale data al 14.5.2016 al 15.5.2016 in affiancamento al Dirigente del Servizio Politiche Energetiche per assumere la relativa dirigenza da tale data fino alla data del disastro, del di Direttore della Direzione protezione Civile ed Ambiente dal 30.3.09 al 21.5.2012, del ; quella del ai sensi dell'art 328 I c cp in relazione alla qualità di Prefetto di Pescara, nonché dell' art 479 cp e 586,589 co 1 e 3, 590 cp.

Occorre specificare che l'ordinanza impugnata, era emessa a seguito di istanza delle parti civili

le quali rappresentavano : con ricorso del 14/0/2020 contenente istanza di sequestro conservativo era stato dedotto che nel procedimento de quo, nel quale erano costituite 110 parti civili, in relazione a 29 deceduti e ad un sopravvissuto con lesioni gravissime, con stima di un risarcimento complessivo di euro 30.000.000 (calcolandosi quanto meno un risarcimento di 1.000.000 per ogni vittima deceduta e tenendo conto delle voci di danno patrimoniale e non e delle spese processuali); che alla luce della giurisprudenza di legittimità ' il sequestro conservativo va disposto sulla base di un giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione delle garanzie patrimoniali del debitore essendo irrilevante che le stesse possano essere disperse per effetto dell'attività di quest'ultimo o per ragioni indipendenti dalla sua condotta e dovendo essere valutate in negativo anche le operazioni che rendano semplicemente più difficile il recupero ' (Cass pen Sez. IV 39524 del 23 settembre 2016); che faceva seguito ordinanza Gup del 2 ottobre 2010 che autorizzava il sequestro nei confronti degli imputati proprietari immobiliari e con esclusione degli imputati meri usufruttuari di immobili, nonché

egualmente non proprietari di immobili; che pertanto, essendo calcolabile il valore degli immobili sequestrati in 2.719.014,41, si proponeva istanza di sequestro conservativo sugli stipendi degli imputati I nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, rappresentando che già il GUP aveva nel pregresso provvedimento, oltre a rilevare il fumus, ritenuto configurabile il periculum in mora osservando che per disporre il sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo di ritenere che manchino le garanzie del credito ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni e che nella specie il periculum era vieppiù aggravato per l'estromissione dei responsabili civili.

Vi è da dire che il Gup accoglieva l'istanza, con l'ordinanza oggetto delle presenti richieste di riesame, disponendo, in favore delle parti civili, il sequestro di 1/5 degli stipendi e/o dei trattamenti pensionistici erogati in favore degli imputati I

Tanto premesso, si sintetizzano le ragioni di riesame.

La difesa del lamenta nella richiesta di riesame (la richiesta è stata integrata da motivi aggiunti) :

- 1)Insussistenza del periculum in quanto il mai avrebbe posto in essere condotte finalizzate al depauperamento del proprio patrimonio.
- 2)Sequestro emesso ultra petitum sui trattamenti pensionistici, sebbene sul punto non vi fosse stata richiesta.
- 3)Insussistenza dei presupposti di cui all'art 316 1 c cpp non rientrando il trattamento pensionistico tra le cose su cui ex lege può cadere il sequestro conservativo.

4) Sequestro emesso ultra petitem anche in relazione all'importo avendo le parti civili richiesto il sequestro conservativo sullo stipendio del dott. _____ sino a concorrenza di importo non inferiore ad euro 300.000 mentre il GUP non indicava alcun limite alle somme da sequestrare.

Con i motivi aggiunti si è sollecitato il Tribunale a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art 316 cpp laddove in relazione alla corrente interpretazione secondo cui basterebbe la mancanza di disponibilità sufficienti a far concedere il sequestro preventivo (Cass. SSUU 12/12/14 n 51660) secondo il principio per cui il sequestro può alternativamente disporsi quando o manchino le garanzie o quando le stesse si disperdano- si determina un automatismo di applicazione della misura in caso di sproporzione tra l'entità del danno e la non capienza patrimoniale dell'imputato con la conseguenza che in tale ipotesi si avrà che il trattamento pensionistico dell'imputato subirà un'ablazione avente conseguenze ingiustificate sul livello e la qualità della vita dello stesso fino al momento della sentenza, trasformandosi di fatto il sequestro in pena. Viene in proposito argomentato sulla lesione dei diritti costituzionali di proprietà e libera fruizione del trattamento pensionistico.

E' stato anche evidenziato come proprio la solidità reddituale del dott. _____ legata alla sua posizione, stipendiale prima e pensionistica oggi è indice che smentisce la sussistenza delle condizioni per far luogo sequestro_sotto il profilo del periculum.

Si è poi argomentato sulla impossibilità di sequestro conservativo penale su crediti futuri alla luce dell'inapplicabilità di una norma processual civilistica qual quella prevista dall'art 553 cpc di cui non è consentita applicazione analogica nell'ambito delle misure cautelari penali.

La difesa del _____ ha principalmente lamentato l'insussistenza del periculum rispetto alla mancanza di garanzia patrimoniale, che non può essere equiparato- così come invece ritenuto dal GUP- alla sola incapacità del patrimonio dell'imputato rispetto all'entità della pretesa risarcitoria avanzata in sede processuale. Viene in particolar modo sostenuto che laddove come nel caso di specie

l'unico cespite aggredibile è dato dallo stipendio, appare chiaro che il parametro di accertamento del periculum non può che essere rapportato alla solidità o meno della posizione stipendiale di riferimento ed all' eventuale pericolo che detta posizione venga meno. Nella specie la posizione lavorativa del (Dirigente della Regione) ha caratteri di stabilità e solidità destinati ad accompagnarlo vita natural durante con presumibile sbocco in un Tfr ed in un trattamento pensionistico proporzionati alla retribuzione

E' stato anche argomentato circa l'insussistenza del periculum rispetto alla dispersione della garanzia patrimoniale, tenuto conto che le SU(51660 del 25/9/14) richiedono che la valutazione vada fatta in concreto mentre nel caso che ci occupa il Giudice avrebbe del tutto eluso questa valutazione.

Ed ancora, quanto alla posizione del , viene eccepito :

1)Insussistenza del 'fumus'. Viene in proposito rimarcato che, come evincibile a contrario dalla previsione di cui al comma 1 bis dell'art 316 cpp (non richiedente nel caso di figli minorenni comunque non autosufficienti a garanzia del risarcimento nei loro confronti da parte della persona legata affettivamente alla persona uccisa, alcuna valutazione di merito ai fini dell'emissione di provvedimento di sequestro conservativo) il sistema normativo prevede una essenziale valutazione di merito ai fini della concedibilità del sequestro conservativo.

Nella specie invece il Giudice non avrebbe compiuto la necessaria seppure sommaria valutazione. Infatti si sarebbe limitato a rilevare circa il 'fumus' che questo possa essere desunto dalla pendenza del processo penale e dalla pendenza di un'imputazione senza alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa.

Eguale, quanto al periculum, il Giudice si sarebbe limitato ad evidenziare che l'entità del credito sarebbe di per sé preclusiva di un eventuale e futuro adempimento senza dunque operare alcuna valutazione concreta sulla incapacità del patrimonio dei debitori. Diversamente

l'ordinamento richiede che debba ricorrere o l'inadeguatezza del patrimonio - da valutare in concreto - o il rischio di diminuzione/dispersione delle garanzie patrimoniali. L'ordinanza del GUP sarebbe carente sotto entrambi i profili. Mancando, in particolare per quanto attiene il primo aspetto, un'indagine patrimoniale sui prevenuti, né venendo data contezza del pericolo di dispersione, né evidenziati elementi che consentano di valutare in concreto la solvibilità degli imputati.

2) Profili di nullità in relazione all'evidente difetto dei requisiti di cui all'art 316 cpo ovvero la valutazione in concreto dei presupposti tali da far ritenere l'assenza di garanzie patrimoniali nonché della mancata quantificazione della presunta esposizione debitoria. Infatti la suprema Corte ha enunciato il principio di illegittimità del provvedimento che dispone il sequestro conservativo a tutela di un credito il cui importo non sia stato ritenuto determinabile nemmeno in via approssimativa essendo tale indicativa quantificazione indispensabile per la verifica della proporzionalità della misura, dell'idoneità dell'eventuale cauzione offerta e della sussistenza del pericolo di dispersione

3) Sequestro emesso sine petitum sui trattamenti pensionistici. Sul punto viene richiamata ampia giurisprudenza, fondata sul principio per cui il sequestro non può essere eseguito su somme corrispondenti al triplo della pensione sociale giacenti sul conto corrente del destinatario della misura allorquando sia certo che tali somme sono riconducibili ad emolumenti corrisposti nell'ambito del rapporto di lavoro o d'impiego.

4) Richiamato il principio per cui il sequestro non può essere disposto oltre i limiti entro cui sarebbe ammesso il pignoramento, si osserva che il decreto legge 129/2020 in vigore dal 20 ottobre 2020 prevedente la sospensione di cartelle e pagamenti e quindi dei pignoramenti fino al 31 dicembre 2020, non può non aver effetto preclusivo di eventuali sequestri conservativi, in quanto misure finalizzata al pignoramento.

6 m

Così sintetizzate le posizioni, si reputa necessario operare anzitutto il vaglio del cd fumus quale primo elemento fondante la cautela.

Si deve rilevare che la sintetica valutazione espressa dal Gip nell'ordinanza oggetto di riesame emessa il 30/10/2010 rimanda esclusivamente alla 'pendenza del processo penale ed alla sussistenza di un'imputazione, senza alcuna possibilità di apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa'. Vi è anche da precisare che la precedente ordinanza di sequestro conservativo disposta in data 2.10.20, le cui determinazioni assunte a sostegno della misura sono state comunque richiamate nell'ordinanza che ci occupa, per quanto riguarda il fumus risulta sovrapponibile nel letterale riferimento alla pendenza del processo e alla sussistenza dell'imputazione senza possibilità di apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa. Presente anche il richiamo alla giurisprudenza escludente la necessità di un ulteriore vaglio in ordine alla fondatezza dell'accusa in caso di intervenuto rinvio a giudizio dell'imputato.

Ebbene, la giurisprudenza della Cassazione rapporta inequivocabilmente la preclusione della valutazione del fumus ai fini della concedibilità del sequestro conservativo all'intervenuto decreto che dispone il giudizio in relazione alla sufficienza degli elementi fondanti il rinvio a giudizio.

È del tutto consolidato infatti l'orientamento del Giudice di Legittimità secondo cui in materia di misure cautelari reali la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti è preclusa se sia intervenuto il decreto che dispone il giudizio, stante la riconoscibilità a fondamento di questo ultimo provvedimento di una valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori svolta implicitamente nella prospettiva della probabilità di colpevolezza dell'imputato che rendono questa valutazione del tutto idonea ad integrare l'apprezzamento relativo al fumus necessario all'adozione della misura .

Ne deriva che l'emissione di un decreto di citazione diretta a giudizio non preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del fumus a differenza di quanto accade con l'emissione di decreto che dispone il rinvio a giudizio all'art 529 cpp in cui vi è stata una preventiva verifica

7 

giurisdizionale sulla fondatezza dell'azione penale esercitata (Sez.III 13509 del 10.2.16, Zeconi; Sez V 51147 del 2.10.14, Figari).

In sostanza nel caso in cui sia intervenuto il decreto che dispone il giudizio la ratio della preclusione è collegata all'intervento di una valutazione del giudice dell'udienza preliminare di idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio che reca in sé una positiva delibazione di sussistenza dell'ipotizzata fattispecie di reato, più intensa della mera valutazione sommaria compiuta in sede di emissione della misura (ved. anche Cass. Pen Sez III 23.6.2016 n 19991, Sez II 17482 del 7.3.19 e Sez V 33143 del 28.9.2020).

L'orizzonte cognitivo e deliberativo in cui si muove il giudice in sede di risoluzione dell'alternativa rinvio a giudizio/ non luogo a procedere conserva una connotazione eminentemente processuale, correlata ad un giudizio prognostico circa la sostenibilità dell'accusa in giudizio, ma si basa su una valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e idoneità degli elementi probatori comunque implicitamente proiettata nella prospettiva della probabilità di colpevolezza dell'imputato. Appare dunque evidente come la valutazione sull'alternativa in esame sia idonea- ove positiva ai fini del rinvio a giudizio- a dar corpo al presupposto della misura cautelare reale, ovvero alla sua adozione o conferma, pur difettando secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, quella incisiva valutazione prognostica sulla responsabilità dell'imputato che potrebbe rendere o far apparire condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stesso giudice .

A questo punto con riferimento al 'fumus' in caso in cui come nella specie non sia stato ancora disposto il rinvio a giudizio, va tenuto conto di quanto segue.

Va certamente rimarcato il diverso modularsi della disciplina delle misure cautelari personali rispetto a quelle reali, e quindi della non estensibilità delle condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali alle misure reali, di modo che in sede di verifica della legittimità della



misura reale non è disquisibile di gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e gravità degli stessi (SU 18954 del 31/3/2016). Il principio risulta convalidato dal Giudice delle Leggi (Corte Cost sent. N 48 del 1994) essendo stata ritenuta la scelta del codice giustificata e non in contrasto con l'art 24 Cost. essendo graduabili tra loro i valori che l'ordinamento prende in considerazione nei due tipi di misura, ovvero da una parte l'inviolabilità della libertà personale, dall'altra la libera disponibilità dei beni (misure reali) che la legge ben può contemperare in funzione degli interessi collettivi che vengono rispettivamente ad essere coinvolti con l'applicazione delle misure personali e reali

Al di là di ciò non può non considerarsi come in ogni caso il giudice investito della richiesta di sequestro conservativo in mancanza di un rinvio a giudizio, non possa ancorare l'adozione della misura ai fini del fumus alla sola imputazione ovvero alla richiesta di rinvio a giudizio .

Sul piano generale, non può non tenersi conto –come evidenziato nella sentenza della Cass. Sez V n 11945 del 2020 - che secondo quanto rilevato dalla dottrina, per quanto il sequestro conservativo penale sia stato ridisegnato sulla falsariga del sequestro conservativo civile previsto dall'art 2905 cod civ il carattere simile degli istituti non deve far perdere di vista il fatto che il sequestro conservativo di cui all'art 316 cpp è una misura cautelare penale ed il suo funzionamento va analizzato utilizzando i criteri di fondo di questo sistema. Si è quindi precisato che 'l'adozione della misura cautelare reale in sede penale comporta l'accertamento- che può essere operato tanto dal giudice emittente , in un non previsto ma neppure vietato contraddittorio preventivo, quanto dal giudice dell'impugnazione cautelare- dei presupposti applicativi che anche la dottrina classica classifica come presupposti di legittimità di pari dignità e rilevanza: il periculum in mora descritto come fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie dei crediti erariali elencate nell'art 316 cpp e (per quanto riguarda la parte civile) delle obbligazioni civili derivanti da reato; la pendenza del processo penale nella fase di merito e la presenza di un soggetto al quale il reato venga ascritto, così intesi i limiti di individuazione del fumus boni iuris; la deduzione ad opera delle parti legittimate di uno dei crediti garantiti dalla norma; la disponibilità del bene da sequestrare da parte dell'imputato (così in

9 M

motivazione SU n. 38670 del 21.7.2016, Culasso) Come anche si è visto...nella sentenza Culasso...come ...già...la sentenza Zambito la stretta analogia del sequestro conservativo penale con l'omologo strumento disciplinato dall'art. 671 cpc in un assetto che può dirsi quasi sovrapponibile sia sul piano strutturale sia sul piano funzionale alla disposizione dell'art 316 cpp e che appare speculare rispetto alla intentio legis che ha trasformato il regime di garanzia patrimoniale (anche per la parte civile) sistemandolo tra le misure cautelari reali.

Ed ancora- sempre Cass. Sez V n 11945 del 2020 - proprio la rilevata identità funzionale dei due istituti entrambi finalizzati ad eliminare il cd pericolo da infruttuosità di un'azione giudiziaria, giustifica una lettura dell'art 316 cpp quanto al periculum in mora, che prescinde dalla valutazione delle intenzioni del soggetto che subisce il sequestro. Invero da tempo, le sezioni civili di questa Corte hanno affermato che in tema di sequestro conservativo il giudice di merito può in sede di convalida far riferimento alternativamente tanto a criteri oggettivi(rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito) quanto soggettivi (quali il comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del suo patrimonio)...ne consegue l'ulteriore conferma logica della sufficienza per l'adozione del sequestro conservativo penale, di quella che le Sezioni Unite Zambito hanno definito una situazione statica e ed oggettiva di insufficienza od inadeguatezza originarie della garanzia patrimoniale, in alternativa a quella dinamica e soggettiva consistente nel pericolo di depauperamento successivo del patrimonio del debitore, per cause a lui comunque imputabili.

Ora dall'insieme dei principii sopra enunciati, per quanto attiene il fumus si desume all'evidenza che, in mancanza di rinvio a giudizio- e quindi di valutazione prognostica ai fini del rinvio a giudizio, assorbente ai fini dell'apprezzamento del fumus- s'impone da parte del giudice della misura una valutazione seppure sommaria dello stesso ai fini della concedibilità della stessa.

Nel caso di specie, il GUP ha esaurientemente affrontato la problematica del periculum in conformità alla giurisprudenza già richiamata da questo Collegio mentre non ha dato contezza di una valutazione

autonoma in merito al 'fumus' avendo in sostanza il GUP ritenuto applicabile la preclusione scaturente dal rinvio a giudizio .

Ebbene, pur tenuto conto del carattere devolutivo dell'impugnazione e dei poteri riconoscibili al Collegio in sede di riesame in relazione al potere dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali dell'ordinanza impugnata anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015 n 47 agli artt 292 e 309 cpp, si ritiene che nella specie il Tribunale adito non possa sostituirsi al GUP.

Invero, la già menzionata sentenza Capasso ha enunciato i principi fondanti in materia di integrazione del Tribunale del riesame. Secondo le Sezioni Unite così come accade nel riesame delle misure cautelari personali spetta al tribunale del riesame la verifica della esposizione e della autonoma valutazione degli elementi fondanti il fumus nell'ottica di possibile declaratoria di nullità del provvedimento in caso di mancanza . Rientra nei poteri del giudice del riesame il controllo sulla valutazione degli elementi forniti dalla difesa e delle esigenze cautelari entro i limiti nei quali tale requisito della motivazione sia richiesto all'autorità giudiziaria che adotta il provvedimento ablativo. Le SU hanno quindi richiamato l'ordinanza n 153 del 2007 della Corte Costituzionale che ha riconosciuto che l'assetto normativo differenziato delle misure cautelari reali- per le quali non è richiesto il presupposto della gravità indiziaria-e quello delle cautele personali non è comunque incompatibile e non preclude anzi può rendere doverosa l'indagine- negli ovvi limiti del giudizio di riesame- e la verifica nel singolo caso concreto del fumus del reato ipotizzato dall'accusa con declaratoria di nullità quando ad esempio le esigenze cautelari non siano oggetto di necessaria esposizione ed autonoma valutazione da parte dell'autorità giudiziaria che dispone il sequestro.

In sostanza la sentenza Capasso ha delineato un modello motivazionale, ripreso anche dalla giurisprudenza successiva di legittimità, che deve essere effettivo e non apparente, il cui rigoroso rispetto è messo in evidenza nel riferimento al caso del sequestro probatorio, per il quale si era

precedentemente ritenuto che le esigenze di cautela siano da considerare in re ipsa se quanto oggetto di sequestro costituisca corpo di reato.

Dunque il tribunale del Riesame è tenuto ad annullare la misura sottoposta al suo vaglio in sede di riesame se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez U 18954 del 31.3.16 Capasso, richiamata in Cass Sez II 1.10.20 n 3449) .

Ed ancora (Cass. Sez n 10590/2018) il Tribunale è tenuto ad integrare le carenze motivazionali dell'ordinanza quando le ragioni della cautela siano anche in forma stringata svolte *per relationem* ad esempio alla richiesta cautelare ma non nel caso di motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante.

Ed inoltre Cass. pen. n. 643/2018 per la quale il potere dovere di integrazione motivazionale spettante al Tribunale del Riesame non opera nelle ipotesi di motivazione mancante sotto il profilo grafico, apparente o inesistente per inadeguatezza normativa, quale quella in cui il primo giudice si sia limitato ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti.

Ed allora, deve nel caso che ci occupa il Tribunale del riesame osservare che la motivazione a base dell'ordinanza di sequestro manca di alcun apprezzamento seppure sommario sul fumus, neppure soddisfatto per relationem vuoi con riferimento alla pregressa ordinanza autorizzante il sequestro immobiliare richiamata nella stessa, vuoi alla richiesta di sequestro.

Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, la mancanza nella motivazione di autonoma valutazione da parte del Giudice per le Indagini preliminare dei requisiti normativi previsti per l'adozione della misura risulta assorbente ai fini dell'annullamento della stessa.

Va per completezza evidenziato che l'annullamento dell'ordinanza cautelare per motivi formali quali la mancanza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le Indagini preliminare dei requisiti

normativi previsti per l'adozione della misura non impedisce la rinnovazione della stessa in quanto il divieto di rinnovazione di cui all'art 309, comma 10 cpp non si riferisce ai casi di annullamento ex art 309, comma 9, cpp

PQM

Pronunciando a scioglimento delle riserve assunte all'udienza camerale del 9.12.2020, sulle richieste di riesame, riunite nel proc. 49/2020RIMCR, avanzate da


meglio generalizzati in atti, imputati nel procedimento penale n 2586/17 avverso l'ordinanza di sequestro conservativo emessa il 30.10.20 dal GUP del Tribunale di Pescara, di 1/5 degli stipendi e trattamenti pensionistici erogati in favore degli imputati attuali ricorrenti dalle rispettive amministrazioni di appartenenza in favore di

annulla l'ordinanza.

Deciso in Pescara il 9/12/2020

Il Presidente Estensore

Rossana Villani



Depositato in Cancelleria

114 DIC 2020 ore 13.30

Il Cancelliere
L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Federica Girinelli

